



Municipio Ponte Capriasca

Municipio

REGOLAMENTO COMUNALE DI PONTE CAPRIASCA



INDICE

TITOLO I

Nome del Comune - Designazione delle frazioni - Sigillo comunale – Stemma

Art. 1 Nome

Art. 2 Sigillo – Stemma

TITOLO II

Organizzazione politica

Capitolo I

Gli organi del Comune

Art. 3 Organi

Capitolo II

L'Assemblea comunale

Art. 4 Composizione

Art. 5 Attribuzioni

Capitolo III

Il Consiglio comunale

Art. 6 Composizione

Art. 7 Elezione

Art. 8 Attribuzioni

Art. 9 Ufficio presidenziale - Supplenza

Art. 10 Sessioni ordinarie

Art. 11 Sessioni straordinarie

Art. 12 Luogo

Art. 13 Funzionamento

Art. 14 Pubblicità

Art. 15 Sedute informative

Art. 16 Modalità di discussione

Art. 17 Entrata in materia

Art. 18 Sistema di voto

Art. 19 Votazioni eventuali

Art. 20 Verbale

Art. 21 Interrogazioni

Art. 22 Interpellanze

Art. 23 Mozioni

Art. 24 Referendum facoltativo dei Comuni



Commissioni e delegazioni

- Art. 25 Commissioni permanenti
- Art. 26 Composizione e nomina
- Art. 27 Convocazione
- Art. 28 Commissione della gestione
- Art. 29 Commissione delle petizioni (della legislazione)
- Art. 30 Commissione edilizia e opere pubbliche
- Art. 31 Obbligo di discrezione

Capitolo IV

Il Municipio

- Art. 32 Composizione
- Art. 33 Norme comportamentali
- Art. 34 Spese non preventivate
- Art. 35 Lavori e forniture

Commissioni e delegazioni

- Art. 36 Commissioni e delegazioni obbligatorie
- Art. 37 Dichiarazione di fedeltà
- Art. 38 Commissioni e delegazioni facoltative

TITOLO III

Dipendenti comunali

Capitolo I

Norme generali

- Art. 39 Regolamento organico dei dipendenti
- Art. 40 Diarie e indennità

Capitolo II

Altre funzioni

- Art. 41 Perito comunale
- Art. 42 Altri dipendenti

TITOLO IV

Onorari, stipendi, diarie, indennità

- Art. 43 Emolumenti



TITOLO V

Gestione finanziaria e contabilità

Art. 44 Autorizzazione a riscuotere

Art. 45 Diritto di firma

Art. 46 Organo peritale di controllo

TITOLO VI

I beni comunali

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 47 Suddivisione

Capitolo II

Utilizzazione dei beni amministrativi

Art. 48 Uso comune

Art. 49 Uso accresciuto e particolare

TITOLO VII

Tasse

Art. 50 Ammontare

TITOLO VIII

Prestazioni obbligatorie

Art. 51 Prestazioni obbligatorie

TITOLO IX

Norme di polizia

Capitolo I

Ordine pubblico

Art. 52 Norma generale

Art. 53 Divieto di provocare rumori molesti e inutili

Art. 54 Quietè notturna

Art. 55 Lavori festivi e notturni



Capitolo II

Lavori – manomissioni e danneggiamenti – affissioni

Art. 56 Lavori stradali

Art. 57 Manomissioni e danneggiamenti

Art. 58 Affissioni

TITOLO X

Contravvenzioni e multe

Art. 59 Contravvenzioni e multe

TITOLO XI

Disposizioni finali ed abrogative

Art. 60 Diritto suppletorio

Art. 61 Entrata in vigore - Pubblicazione

Art. 62 Abrogazione



REGOLAMENTO COMUNALE

PREAMBOLO

Il Comune di Ponte Capriasca promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future.

Il Comune si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica.

Il Comune promuove una vita socioeconomica di qualità, uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.

TITOLO I

Nome del Comune - Designazione delle frazioni - Sigillo comunale – Stemma

Art. 1 Nome

1. Il nome del Comune è Ponte Capriasca.
2. Ponte Capriasca è Comune del Circolo di Capriasca e del Distretto di Lugano e confina giurisdizionalmente con i Comuni di Origlio, Capriasca, Monteceneri, Torricella-Taverne, Bellinzona, Isonne e Cavargna (Italia, CO).

Art. 2 Sigillo – Stemma

1. Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di mm 30 e porta il nome e lo stemma del Comune.
2. Lo stemma del Comune rappresenta un ponte con sopra due capre speculari.

TITOLO II

Organizzazione politica

Capitolo I

Gli organi del Comune

Art. 3 Organi

Gli organi del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale;
- b) il Consiglio comunale;
- c) il Municipio.



Capitolo II L'Assemblea comunale

Art. 4 Composizione

L'Assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Art. 5 Attribuzioni

1. L'Assemblea per scrutinio popolare:
 - a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
 - b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale.
2. Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e relativo regolamento.

Capitolo III Il Consiglio comunale

Art. 6 Composizione

1. Il Consiglio comunale è composto da 21 membri.
2. Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.
3. La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di Municipale o supplente e di dipendente del Comune e delle sue aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e grado e i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'Amministrazione.

Art. 7 Elezione

L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.

Art. 8 Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'art. 13 cpv. 1 LOC.
2. Al Municipio sono delegate competenze decisionali di cui alle lettere e), g), h) e l) del cpv. 1 art. 13 LOC e per le convenzioni nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di applicazione (art. 5a RALOC).
3. Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni.



Art. 9 Ufficio presidenziale - Supplenza

1. La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina l'ufficio presidenziale così composto:
 - a. un Presidente;
 - b. un Vicepresidente;
 - c. due scrutatori.
2. Le cariche non sono obbligatorie.
3. In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal Vicepresidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte); qualora anche gli scrutatori siano assenti il Consiglio comunale, sotto la direzione del Consigliere anziano per età, designa un Presidente seduta stante.

Art. 10 Sessioni ordinarie

1. Il Consiglio comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria.
2. La prima sessione si apre entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.
3. La seconda si apre entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.
4. Il presidente del Legislativo, d'intesa con il Municipio, può prorogare la prima sessione fino al 30 giugno e la seconda sessione fino al 28 febbraio. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato. Resta riservata la facoltà di richiedere una proroga giusta l'art. 49 cpv. 5 LOC.

Art. 11 Sessioni straordinarie

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:
 - a. se il Municipio lo ritiene opportuno;
 - b. se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente.
2. Il Presidente decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda e d'accordo con il Municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione; in caso di disaccordo prevale l'opinione del Presidente.

Art. 12 Luogo

Le sedute si tengono di regola nella sala del Consiglio comunale.

Art. 13 Funzionamento

1. Ogni Consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può pretendere la parola una terza volta.
2. I relatori e gli autori di una proposta non soggiacciono al limite di due interventi.



3. In caso di intervento del Presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta è diretta dal Vicepresidente.
4. Il Sindaco e i Municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio; possono inoltre intervenire per fatto personale o quando sono interpellati su problemi particolari.

Art. 14 Pubblicità

1. La seduta del Consiglio comunale è pubblica.
2. Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato.
3. Gli organi di informazione accreditati dal Municipio partecipano alla seduta negli spazi a loro riservati; registrazioni o riproduzioni di suono e immagini devono essere preannunciate al Presidente ed ottenere il suo consenso, previa consultazione dei Capigruppo.

Art. 15 Sedute informative

1. Il Municipio può organizzare sedute informative prima di una sessione del Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.
2. Le sedute informative possono essere aperte a tutta la popolazione.
3. Il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

Art. 16 Modalità di discussione

Di regola il Presidente invita ad intervenire nell'ordine:

- a. i relatori di maggioranza e minoranza;
- b. i commissari che hanno firmato con riserva;
- c. i portavoce dei gruppi;
- d. il Municipio.

Art. 17 Entrata in materia

1. Il presidente invita il/i relatore/i a presentare e/o commentare verbalmente il rapporto commissionale.

Art. 18 Sistema di voto

1. Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e quelle delle nomine di competenza, avvengono per alzata di mano.
2. Si procederà per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso, prima della votazione, dalla maggioranza semplice dei votanti.

Art. 19 Votazioni eventuali

1. La domanda di rinvio deve essere votata prima di ogni altra proposta.
2. Se vi sono più proposte su uno stesso oggetto, si procede per votazioni eventuali.
3. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.



4. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando di volta in volta con susseguenti votazioni quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi.
5. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

Art. 20 Verbale

1. Le discussioni in Consiglio comunale sono registrate.
2. Il riassunto della discussione è verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione ed è messo in votazione nella seduta successiva.

Art. 21 Interrogazioni

1. L'interrogazione è l'atto scritto con il quale un consigliere comunale chiede al Municipio informazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.
2. Le interrogazioni possono essere presentate in ogni tempo.
3. Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di due mesi direttamente all'interrogante.
4. Il Municipio dirama il testo dell'interrogazione e della risposta a tutti i consiglieri comunali, qualora ravvisi nell'interrogazione un interesse generale.

Art. 22 Interpellanze

1. Le interpellanze sono presentate oralmente o per iscritto alla trattanda "Interpellanze e mozioni" dell'ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio Comunale.
2. Il Municipio, di regola, risponde immediatamente. Se l'interpellanza è presentata in forma scritta almeno sette giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.
3. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del Municipio. È ammessa una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide.
4. Non possono essere presentate interpellanze su oggetti per i quali la competenza decisionale è espressamente delegata al Municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità (fondazioni, stato civile, ecc.).

Art. 23 Mozioni

1. Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno.
2. Per i dettagli si fa riferimento all'art. 67 LOC.



Art. 24 Referendum facoltativo dei Comuni

1. L'esercizio del diritto di referendum del Comune in materia cantonale compete al Municipio.
2. Il Consiglio comunale può vincolare il Municipio a sottoscrivere il referendum. La proposta deve essere decisa in una sessione ordinaria o straordinaria convocata nelle forme di legge.

Commissioni e delegazioni

Art. 25 Commissioni permanenti

Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:

- a. Commissione della gestione;
- b. Commissione delle petizioni;
- c. Commissione edilizia ed opere pubbliche.

Art. 26 Composizione e nomina

1. Ogni Commissione nomina ogni anno un Presidente, un Vicepresidente e un segretario. Le cariche sono rinnovabili.
2. Le commissioni sono composte di sette membri e stanno in carica per l'intero quadriennio.
3. La carica di membro di ogni commissione è obbligatoria.
4. Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.

Art. 27 Convocazione

Le commissioni sono convocate direttamente dal Presidente o tramite la Cancelleria comunale.

Art. 28 Commissione della gestione

La Commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite dagli articoli 171a 172 LOC.

Art. 29 Commissione delle petizioni (della legislazione)

È compito della Commissione delle petizioni (della legislazione), se del caso in parallelo alla Commissione della gestione, segnatamente di:

- a. preavvisare le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b. preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c. esaminare:
 - le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti;



- la formulazione delle normative edilizie e di piano regolatore, se non demandato ad una Commissione speciale;
- in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
- d. preavvisare le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- e. istruire i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- f. esaminare le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nelle competenze di altre Commissioni;
- g. pronunciarsi sulle questioni di toponomastica.

Art. 30 Commissione edilizia e opere pubbliche

La Commissione edilizia e opere pubbliche, se del caso in parallelo alla Commissione delle petizioni, si pronuncia:

- a. sui progetti relativi ad opere pubbliche dal profilo tecnico;
- b. sulle norme del piano regolatore, in materia edilizia e di altre normative edificatorie, se non sono demandate ad una Commissione speciale.

Art. 31 Obbligo di discrezione

I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e discussioni, nonché l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.

Capitolo IV **Il Municipio**

Art. 32 Composizione

1. Il Municipio è composto di cinque membri.
2. Esso esercita le attribuzioni stabilite dagli articoli 106, 107, 110, 111 e 112 LOC.
3. Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 e 3 del presente Regolamento.
4. Il Municipio tramite ordinanza comunale è autorizzato a delegare ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC a
 - segretario comunale,
 - funzionari dirigenti,
 - ufficio tecnico, ufficio contabilitàspese di gestione corrente e competenze amministrative non assegnate in modo esclusivo dalla LOC o da leggi speciali al Municipio.
Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle deleghe. Esso appronterà i necessari controlli.



Contro le decisioni emanate su delega ai sensi del cpv. 4 è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 33 Norme comportamentali

Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo e ai criteri di rilascio degli estratti.

Art. 34 Spese non preventivate

Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Legislativo comunale nei limiti fissati dal Regolamento di Applicazione della Legge organica comunale (art. 5 a cpv. 2 RALOC).

Art. 35 Lavori e forniture

Lavori, forniture e prestazioni di servizio per il Comune sono soggetti alle norme previste dalla legge cantonale sulle commesse pubbliche.

Commissioni e delegazioni

Art. 36 Commissioni e delegazioni obbligatorie

Commissioni e Delegazioni municipali

1. Durante la sua seduta costitutiva il Municipio nomina:
 - a. la Commissione sanitaria (5 membri);
 - b. la Delegazione tributaria (5 membri);
 - c. la Commissione scolastica intercomunale SE + SI (2 membri per il Comune di Ponte Capriasca e 2 membri per il Comune di Origlio)
2. Di ogni Commissione e Delegazione deve far parte un Municipale, di regola in qualità di Presidente.
3. Le Commissioni e le Delegazioni di cui al presente articolo esercitano le attribuzioni ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.

Delegati

Durante la sua seduta costitutiva il Municipio designa:

- a. i Delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune fa parte;
- b. il Delegato Autorità regionale di protezione e il supplente;
il Delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso.



Art. 37 Dichiarazione di fedeltà

I membri della Delegazione tributaria nonché il Delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.

Art. 38 Commissioni e delegazioni facoltative

1. Il Municipio può istituire altre commissioni o delegazioni che si rendessero opportune.
2. Le stesse si riuniscono ed operano su richiesta del Municipio per lo studio di oggetti di particolare importanza, preavvisando e proponendo al Municipio le misure da attuare.

TITOLO III Dipendenti comunali

Capitolo I Norme generali

Art. 39 Regolamento organico dei dipendenti

I rapporti d'impiego con i dipendenti del comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, la scala degli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni sono disciplinati dal Regolamento organico per i dipendenti.

Art. 40 Diarie e indennità

Per le missioni e funzioni straordinarie regolarmente autorizzate, i dipendenti ricevono le diarie e le indennità previste dal regolamento organico.

Capitolo II Altre funzioni

Art. 41 Perito comunale

1. Il Municipio nomina un perito comunale che esegue stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge su richiesta del Municipio, di Autorità giudiziarie e di privati.
2. In caso di impedimento o di collisione d'interessi ai sensi dell'art. 140 LOC, sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario.
3. La retribuzione dei periti è di regola a carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.



Art. 42 Altri dipendenti

Il gerente dell'agenzia comunale per l'AVS esercita le mansioni assegnate dalle leggi federali e cantonali nelle rispettive materie.

TITOLO IV

Onorari, stipendi, diarie, indennità

Art. 43 Emolumenti

1. Onorari

I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari:

il Sindaco	fr. 9'000.00 annui
il Vicesindaco	fr. 6'000.00 annui
i Municipali	fr. 5'000.00 annui

2. Indennità di seduta

I membri del Municipio e i membri delle commissioni e delegazioni municipali ricevono un'indennità di fr. 50.00 per ogni seduta alla quale partecipano.

3. Diarie e indennità per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, del Consiglio comunale, delle commissioni e delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità:

a. per una giornata	fr. 200
b. per impegni di durata fino a mezza giornata	fr. 100

Per missioni fuori Comune vengono inoltre rimborsate le spese effettivamente sopportate e giustificate.

4. Indennità di presenza

Ai consiglieri comunali è concessa un'indennità di presenza di fr. 50.00, per seduta della commissione alla quale partecipano.

5. Ufficio di voto

La presenza, a rotazione, dei municipali è obbligatoria. Per gli altri componenti dell'ufficio elettorale viene riconosciuta un'indennità di presenza di fr. 100.00.

Gli emolumenti e le indennità previste dal presente articolo sono assoggettati agli oneri sociali, in linea con le norme federali in materia di AVS.



TITOLO V Gestione finanziaria e contabilità

Art. 44 Autorizzazione a riscuotere

Il segretario comunale, il segretario comunale aggiunto, il contabile nonché altri funzionari autorizzati dal Municipio sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del Comune lo giustifichi, ritenuto l'obbligo dell'immediato riversamento.

Art. 45 Diritto di firma

Il segretario comunale, il segretario comunale aggiunto ed il contabile hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco o con il Vicesindaco.

Art. 46 Organo peritale di controllo

Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il Comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno.

TITOLO VI I beni comunali

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 47 Suddivisione

I beni comunali si suddividono in:

- a. beni amministrativi (art. 177 LOC);
- b. beni patrimoniali (art. 178 LOC).

Capitolo II Utilizzazione dei beni amministrativi

Art. 48 Uso comune

Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione liberamente e di regola gratuitamente.

Art. 49 Uso accresciuto e particolare

- a. Soggiace a preventiva autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo di beni amministrativi (uso accresciuto).
- b. Soggiace al rilascio di concessione l'utilizzazione intensa e durevole di beni amministrativi (uso particolare).



- c. Valgono inoltre le norme del Regolamento comunale sull'utilizzazione dei beni amministrativi.

TITOLO VII

Tasse

Art. 50 Ammontare

1. Le tasse per l'uso accresciuto o particolare di beni amministrativi, le tariffe in materia di polizia locale, le indennità per prestazioni e interventi richiesti da privati sono disciplinati da regolamenti speciali.
2. Il Municipio può esentare da tasse di utilizzazione le riunioni politiche, le processioni e i cortei, la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, le collette e la distribuzione di manifesti o volantini e in generale chi ne fa richiesta per scopi sociali, culturali e sportivi, nonché gli eventi di brevissima durata o di dimensioni estremamente ridotte.
3. Tasse occupazione area pubblica e uso dei beni amministrativi:
 - a. opere sporgenti, come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc., fino a fr. 100 il mq una volta tanto;
 - b. posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi o di altro genere, fino a fr. 5 il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni;
 - c. posa di distributori automatici, fino a fr. 100 l'anno per apparecchio; posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a fr. 50 l'anno per ogni mq misurato verticalmente;
 - d. esercizio di commerci durevoli fino a fr. 50 il mq l'anno; occasionali fino a fr. 20 al giorno, avuto riguardo alle superficie occupata ed all'attività svolta;
 - e. deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri e simili, fino a fr. 20 il m2 per mese (frazione di mese); posa di contenitori e simili fino a fr. 100 mensili per unità;
 - f. luna park, circhi, manifestazioni e simili fino a fr. 1 il mq il giorno;
 - g. posteggio di veicoli: nei posteggi muniti di parchimetro fino a fr. 1 all'ora.

TITOLO VIII

Prestazioni obbligatorie

Art. 51 Prestazioni obbligatorie

In caso di catastrofi naturali, o eventi eccezionali il Municipio può obbligare a prestare gratuitamente giornate di lavoro.



TITOLO IX Norme di polizia

Capitolo I Ordine pubblico

Art. 52 Norma generale

1. Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza, della salute e della moralità pubblica, incombe al Municipio.
2. Per svolgere più efficacemente i compiti di polizia, il Municipio può, se necessario, stabilire una reciproca collaborazione con gli altri corpi di polizia. Per collaborazioni con altri corpi di polizia comunale che vanno oltre l'intervento in caso di eventi puntuali e straordinari, è necessaria una convenzione approvata dai rispettivi legislativi comunali.
3. Quando il Municipio non dispone di mezzi sufficienti domanda l'intervento della polizia cantonale.
4. Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

Art. 53 Divieto di provocare rumori molesti e inutili

Sono vietati i rumori che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, l'uso inadeguato di apparecchi diffusori di rumori, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

Art. 54 Quietè notturna

1. Dalle ore 22.00 alle ore 07.30 dei giorni feriali, rispettivamente dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dei giorni festivi sono vietate tutte le azioni che possono turbare l'ordine, la quiete pubblica, la tranquillità e in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, l'uso inadeguato di apparecchi diffusori di rumori, di motori o veicoli, gli spari e in genere ogni rumore molesto o inutile sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata o in vicinanza di essa.
2. Il deposito di rifiuti solidi urbani non costituisce un turbamento della quiete notturna ai sensi del presente articolo. E' riservato l'ossequio delle disposizioni di diritto superiore e del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti in materia di raccolta, gestione e eliminazione dei rifiuti urbani.



Art. 55 Lavori festivi e notturni

Salvo in casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di lavori od opere feriali nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine e utensili rumorosi.

Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Capitolo II

Lavori – manomissioni e danneggiamenti - affissioni

Art. 56 Lavori stradali

Gli interventi sulle vie, piazze o altre proprietà pubbliche devono essere autorizzati dal Municipio con la presentazione di una richiesta dettagliata almeno quindici giorni prima dell'intervento.

L'apposito regolamento per "l'autorizzazione a eseguire lavori sulle vie, piazze o altre proprietà pubbliche" precisa le modalità e i tempi di intervento, le misure di segnalazione e di protezione, le operazioni di sistemazione e le relative tasse.

Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 57 Manomissioni e danneggiamenti

Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:

- a. le manomissioni e i danneggiamenti intenzionalmente causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, alle fabbriche, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali e agli impianti pubblici di qualsiasi genere;
- b. la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi.

Art. 58 Affissioni

Sono vietate le affissioni di ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del Comune, salvo espressa concessione del Municipio.

Il Municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili all'area pubblica, se contrarie all'estetica o alla moralità.

TITOLO X

Contravvenzioni e multe

Art. 59 Contravvenzioni e multe

1. Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.



2. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi speciali, può raggiungere un massimo di fr. 10'000, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
3. La multa può, se del caso, essere commutata in prestazioni di utilità pubblica.
4. La procedura è stabilita dagli articoli 147-150 LOC.

TITOLO XI

Disposizioni finali ed abrogative

Art. 60 Diritto suppletorio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni della LOC e le relative norme di applicazione.

Art. 61 Entrata in vigore - Pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
2. Un esemplare del regolamento comunale sarà consegnato dal Municipio ai cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 62 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale del 2009 nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 14.12.2009

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 10.02.2010 (190-RE-10900)

Risoluzione municipale no. 356 del 8.10.2018

Risoluzione Consiglio comunale del 12 novembre 2018

Risoluzione no. 190-RE-14937 del Consiglio di Stato del 22 gennaio 2019

Mozione elaborata del 9.11.2021

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta dell'8 giugno 2022

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 19 settembre 2022